

l'iscrizione di ipoteca sulle porzioni di immobile sulle quali graveranno le quote di mutuo sopra considerate;

3°) - a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto, quali acollatori delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai comma 1° e 2°;

4°) - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile, sulle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere frazionato e ripartito; a stabilire l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5°) - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire la formalità di frazionamento dell'ipoteca suddetta nonché gli opportuni atti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma - in dipendenza del citato contratto 29 maggio 1951 - il 30/5/1951 al n. 21105 reg. gen. d'ord. e n. 11716 del reg. form.; ad accettare l'iscrizione di ipoteca sull'immobile già ipotecato a favore